

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 160 a iniziativa della Giunta regionale

### Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge sono apportate alcune modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, riguardante (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), con la quale la Regione Marche ha disciplinato l'attività venatoria, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

La normativa statale è orientata a tutelare l'attività agricola; tuttavia, in considerazione anche dell'evolversi delle tecniche di coltivazione, appare non sufficiente a preservare l'attività agricola in particolari tipologie di coltivazioni da ulteriori danni che possono colpire l'azienda.

La presenza di fauna selvatica e i danni che la medesima arreca in ambito agro- silvo -pastorale rappresentano un'annosa problematica, che si è aggravata a seguito della pandemia da Sars Covid 19. Infatti, il rispetto delle ordinanze di contenimento dell'epidemia ha prodotto un incremento di fauna selvatica soprattutto a causa del parziale blocco dell'attività venatoria e del conseguenziale aumento delle varie specie selvatiche dovuto al mancato prelievo.

In tale contesto si inquadra la proposta in esame che interviene per disciplinare la materia degli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica all'attività agricola all'interno del territorio regionale in difesa degli agricoltori, e soprattutto in considerazione della realtà agronomica che contraddistingue la Regione Marche.

Con la modifica proposta si intende immettere nella disciplina faunistica venatoria e più in generale nell'ordinamento regionale, una tutela agli investimenti presenti nel territorio, salvaguardando così l'attività imprenditoriale esercitata dai proprietari o conduttori del fondo. Detta modifica è volta a garantire una forma di contenimento fra l'esercizio dell'attività venatoria e la salvaguardia dell'esercizio dell'attività agricola.

La modalità di risarcimento dei danni attualmente prevista non è in grado di soddisfare tutte le richieste nonché garantire un tempestivo e soddisfacente "risarcimento" per i danni subiti dagli agricoltori.

Del resto, la congiuntura economica attuale, causata prima dalla pandemia e successivamente dal conflitto russo-ucraino ha colpito anche gli ATC, soggetti individuati dalla legge regionale come deputati a provvedere, con risorse proprie, al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agricole.

Tali soggetti non sono più in grado di fare fronte con le proprie risorse all'indennizzo dei suddetti danni e questo ha creato difficoltà nella gestione economica degli ATC, che si ripercuote anche sulla loro attività istituzionale di prevenzione e gestione in materia di caccia.

Pertanto, si ritiene necessario intervenire nelle modalità di sostegno destinando una percentuale del fondo regionale, di cui all'articolo 41 della l.r. 7/1995, la cui copertura viene assicurata dalla tassa regionale per l'esercizio venatorio, all'indennizzo e alla prevenzione dei danni.

Inoltre, si ritiene utile esplicitare la possibilità di integrare la quota del fondo derivante dai proventi

delle tasse regionali in materia di caccia e destinata all'indennizzo e prevenzione dei danni con risorse aggiuntive individuate in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Gli ATC continueranno a svolgere il precipuo ruolo di soggetto deputato a istruire le richieste di indennizzo e procedere alla liquidazione dei danni stessi nonché a provvedere alla prevenzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente.

La proposta di legge si compone di sei articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 stabilisce che gli ATC attraverso i comitati di gestione provvedono all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi con le risorse allo scopo previste dal fondo di cui all'articolo 41 di questa legge.

Inoltre l'articolo rinvia, per l'attuazione di quanto sopra, all'approvazione di un regolamento da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente.

L'articolo 2 individua le risorse con le quali gli ATC indennizzano i danni arrecati alle produzioni agricole.

L'articolo 3 esplicita, a previsione legislativa invariata, la possibilità di integrare la quota del fondo derivante dai proventi delle tasse regionali in materia di caccia e destinata all'indennizzo e prevenzione dei danni con risorse aggiuntive individuate in sede di approvazione del bilancio di previsione. Inoltre, il comma 2 rimodula le percentuali di ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni svolte dalla Regione e dagli ATC in relazione al risarcimento dei danni in agricoltura, demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riparto e l'utilizzo delle risorse del fondo stesso.

L'articolo 4 stabilisce l'invarianza finanziaria della presente legge.

L'articolo 5 prevede le disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della presente legge.

In particolare:

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo e di concessione delle risorse di cui all'articolo 41, comma 3;
- entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale approva il regolamento recante i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché per la prevenzione dei medesimi danni.

Infine, l'articolo detta disposizioni transitorie prevedendo, nelle more dell'approvazione degli atti sopra indicati, l'applicazione delle disposizioni previgenti nonché degli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime, che non sono in contrasto con le disposizioni della l.r. 7/1995, come modificata da questa legge.

L'articolo 6 dichiara l'urgenza della legge in questione, la quale entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)****Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/1995)*

L'articolo contiene modifiche all'articolo 19 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

In particolare il comma 1, primo periodo, prevede la modifica del comma 7, stabilendo che gli Ambiti territoriali di caccia, attraverso i comitati di gestione, provvedono, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla prevenzione dei medesimi con le risorse allo scopo previste dal fondo di cui all'articolo 41 di questa legge. Il secondo periodo prevede, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge 157/1992, una compartecipazione degli ATC con le risorse proprie per le stesse finalità del primo periodo.

Il secondo comma rinvia, per l'attuazione di quanto sopra, all'approvazione di un regolamento da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente. Tale regolamento era già previsto al comma 1 dell'articolo 34 ma per ragioni di tecnica normativa viene disciplinato in questo articolo.

La disposizione ha carattere ordinamentale.

**Articolo 2**

*(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)*

L'articolo 2 prevede al comma 1 la modifica della rubrica dell'articolo 34 per uniformarla al contenuto dello stesso.

Inoltre il comma 2 individua le risorse con le quali gli ATC indennizzano i danni arrecati alle produzioni agricole ed elimina i riferimenti al regolamento, la cui disciplina è ora contenuta, ai sensi dell'articolo 1 di questa legge, all'articolo 19.

La disposizione ha natura ordinamentale.

**Articolo 3**

*(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)*

Il comma 1 dell'articolo esplicita la possibilità, già prevista dalla legislazione vigente, di integrare la quota del fondo derivante dai proventi delle tasse regionali in materia di caccia e destinata all'indennizzo e prevenzione dei danni con risorse aggiuntive individuate in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, il comma 2 rimodula le percentuali di ripartizione della quota del fondo derivante dai proventi delle tasse regionali in materia di caccia per le funzioni svolte dalla Regione e dagli ATC in relazione al risarcimento e alla prevenzione dei danni in agricoltura.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente e il fondo di cui al comma 1 trova copertura come di seguito specificato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010011	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	1.776.480,00	1.776.480,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)	1.776.480,00	1.776.480,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riparto e l'utilizzo delle risorse del fondo stesso.

#### **Articolo 4** (Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge.

La disposizione ha natura ordinamentale.

#### **Articolo 5** (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, detta le disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della presente legge.

In particolare:

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo e di concessione delle risorse di cui all'articolo 41, comma 3;
- entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale approva il regolamento recante i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché per la prevenzione dei medesimi danni.

Infine, il comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo, nelle more dell'approvazione degli atti sopra indicati, l'applicazione delle disposizioni previgenti nonché degli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime, che non sono in contrasto con le disposizioni della l.r. 7/1995, come modificata da questa legge.

La disposizione ha natura ordinamentale.

**Articolo 6**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza necessaria per garantire che la legge regionale entri in vigore a partire dal 2023.

La disposizione ha natura ordinamentale

**Implicazioni organizzative**

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.